

Publicato il 26/02/2021

**N. 01224/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00872/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 872 del 2021, proposto da

-OMISSIS-esercente la potestà sul minore -OMISSIS-esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, esercente la potestà sul minore -OMISSIS-esercente la potestà sul minore -OMISSIS-esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Gesess, Jacopo Michi, Federico Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Jacopo Michi in Firenze, via de' Pucci n. 4;

*contro*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del D.P.C.M. in data 14.1.2021, pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15.1.2021, S.O. n. 2, nella parte in cui prevede che *“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza”* (art. 1, co. X, lett. s), con conseguente ripristino, nelle scuole secondarie di secondo grado, della didattica in presenza al 100%, da attuarsi nel rispetto dei protocolli di sicurezza finalizzati a prevenire la diffusione della epidemia COVID-19.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Istruzione e di Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa Roberta Ravasio, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, e uditi i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

premesso che i ricorrenti, tutti genitori di studenti frequentanti scuole secondarie superiori, impugnano il D.P.C.M. 14.1.2021, pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15.1.2021, S.O. n. 2, nella parte in cui prevede che *“le istituzioni scolastiche secondarie*

*di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza*” (art. 1, co. X, lett. s);

dato atto, in particolare, che i ricorrenti agiscono in giudizio censurando l'indicata previsione del D.P.C.M. 14.1.21 nella parte in cui - con riferimento a tutto il territorio nazionale - limita lo svolgimento della didattica in presenza, consentendo il ricorso alla DAD sino al 50%;

considerato, in esito al sommario esame proprio della fase cautelare, che si apprezzano profili di fondatezza dei motivi di ricorso, dovendosi constatare, anche alla luce dei documenti acquisiti al fascicolo del giudizio in esito all'istruttoria disposta dal Collegio alla camera di consiglio del 10 febbraio 2021, che l'impugnata previsione non risulta supportata da specifiche indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico né, peraltro, da studi orientati a verificare il ruolo dell'attività scolastica nella diffusione del contagio all'interno ed all'esterno dei plessi;

sussistono, di contro, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, elementi che inducono a dubitare del fatto che la riapertura delle scuole, anche secondarie, possa svolgere un effettivo ruolo amplificatore del contagio nella popolazione degli studenti e degli insegnanti o che possa influenzare l'andamento del c.d. “indice Rt” ;

preme, inoltre, sottolineare che le relazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, depositate in giudizio, non fanno riferimento a studi specifici, che abbiano avuto ad oggetto il ruolo della scuola nella diffusione del contagio, mentre nella relazione del Ministero della Salute, parimenti depositata in giudizio, si fa riferimento – a

supporto della tesi secondo cui l'apertura delle scuole contribuirebbe a diffondere il contagio - a studi di cui non vengono indicati gli autori e gli estremi di pubblicazione nonché a rilievi epidemiologici, di cui, però, non viene offerta una interpretazione;

considerato, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, che la previsione oggetto di impugnazione non risulta, allo stato, supportata da una analisi dei rilievi epidemiologici orientata a stabilire, specificamente, il ruolo della riapertura delle scuole nella diffusione del contagio all'interno ed all'esterno dei plessi scolastici, né da una indagine finalizzata a verificare se sia possibile implementare misure contingenti straordinarie finalizzate a garantire a tutti gli studenti la frequenza in presenza dell'intero monte ore settimanale;

ritenuto che le considerazioni che precedono riverberano sulla legittimità della misura impugnata in termini di difetto di istruttoria;

considerato tuttavia, sotto il profilo del *periculum in mora*, che non si ravvisa un grave e irreparabile pregiudizio derivante, a breve termine, dalla prosecuzione del regime in essere, che trae origine da una previsione che perderà efficacia il 5 marzo 2021;

ritenuto, conclusivamente, che non sussistono gli estremi per la concessione della invocata domanda cautelare;

considerato che può disporsi la compensazione delle spese relative alla presente fase monitoria, in considerazione della complessità e delicatezza delle questioni portate all'attenzione del Collegio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase monitoria.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati riportati nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, celebrata in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020; con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Roberta Ravasio**

**IL PRESIDENTE**

**Antonino Savo Amodio**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.